

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2  
N. 450/AV2 DEL 27/03/2017**

**Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO - FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 196 DEL 24/6/1997.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 2**

- . . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente della U.O. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O. Gestione Economico Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. di stipulare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, giusta delega conferita con nota ASUR prot. n. 17600/2009 e confermata con nota ASUR prot. n. 23827/2011, una convenzione con l'Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.6.1997 n. 196, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di consentire agli studenti dell'Università stessa, individuati di volta in volta, di svolgere il tirocinio previsto dalla vigente normativa in materia presso le strutture dell'Area Vasta n. 2;

2. di dare atto che la convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;

3. di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale;

4. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;

5. di trasmettere la presente determina, altresì, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2  
Ing. Maurizio Bevilacqua

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Direttore della U.O.C. Segreteria di Direzione e dal Responsabile del Procedimento, attestano che dall'adozione della presente determina non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE  
Dott. ssa Maria Letizia Paris

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  
Dott.ssa Antonella CASACCIA

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE**

**NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:**

- Legge n. 196 del 24 giugno 1997, recante ad oggetto “*Norme in materia di promozione dell’occupazione*”;
- D.M. n. 142 del 25 marzo 1998, recante ad oggetto “*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento*”;
- Atto di delega del Direttore Generale prot. n. 17600 del 7/8/2009;
- Nota della Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7/8/2009;
- Nota della Direzione Generale prot. n. 23827 del 14/11/2011.

**PREMESSE**

Con mail del 24/02/2017, una studentessa dell’Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria ha chiesto di poter svolgere il tirocinio di formazione ed orientamento presso le strutture della Sede di Jesi dell’Area Vasta n. 2.

Al riguardo, l’art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 contiene disposizioni in ordine allo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

In applicazione della succitata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

In conformità alla suddetta normativa, lo schema di convenzione concordato con l’Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria prevede, tra l’altro, che l’attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e che l’Università, in qualità di soggetto promotore, assicuri i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

**RICHIAMATO** il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

**RICHIAMATA** la nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 17592 in data 7/8/2009, avente ad oggetto “*Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento*”

*ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica” che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove coerente con l'oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: “La presente convenzione, ancorché stipulata dalla Zona Territoriale n. 7 dell'Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 ASUR/DG/P del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all'adesione”.*

RICHIAMATO, altresì, l'atto di delega protocollo n. 17600 del 7/8/2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle ex Zone Territoriali per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997, ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto.

VISTA, inoltre, la nota di protocollo n. 23827 del 14/11/2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori di Area Vasta la conferma e, pertanto, la piena operatività in favore dei medesimi Direttori di Area Vasta delle deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7/8/2009.

#### SI PROPONE

al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

- 1) di stipulare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, giusta delega conferita con nota ASUR prot. n. 17600/2009 e confermata con nota ASUR prot. n. 23827/2011, una convenzione con l'Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.6.1997 n. 196, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di consentire agli studenti dell'Università stessa, individuati di volta in volta, di svolgere il tirocinio previsto dalla vigente normativa in materia presso le strutture dell'Area Vasta n. 2;
- 2) di dare atto che la convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;
- 3) di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale;
- 4) di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;

5) di trasmettere la presente determina, altresì, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa Francesca Rocchetti

IL DIRETTORE  
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE  
Dott. Gabriele Colombo

**- ALLEGATI -**

Schema di convenzione con l'Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria.

## SCHEMA DI CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 del 25 marzo 1998)

TRA

La Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo Codice fiscale 92012890676 e partita IVA 00898930672, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dal Preside Prof. Augusto CARLUCCIO nato a Ortelle (LE) il 03/10/1960 in virtù di quanto stabilito nell'art. 40 comma 5, lett. c) dello Statuto dell'Università degli Studi di Teramo

E

L'Area Vasta n. 2 dell'ASUR, con sede legale in Ancona, via Oberdan n. 2 e sede amministrativa a Fabriano (AN), Via Turati n. 51, Partita Iva e Codice Fiscale 02175860424, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dall'Ing. Maurizio Bevilacqua, nato ad Ancona (AN) il 19/8/1959, nella qualità di Direttore dell'Area Vasta n. 2

PREMESSO

- che il sistema formativo ed il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa;

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi l'Università, come previsto all'art. 18 comma 1, lett. a) della Legge 24 giugno 1997, n. 196, può promuovere tirocini di formazione e orientamento, presso datori di lavoro pubblici e privati, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Soggetto Ospitante è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture tirocinanti/ studenti, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, dei soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta dell'Università degli Studi di Teramo.

L'Università proporrà di volta in volta il nominativo del tirocinante, concordando con il "soggetto ospitante" il relativo progetto formativo.

ART. 2 - FINALITÀ' E CONTENUTI DEL TIROCINIO

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttiva ma dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di

lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento e' seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. L'avvio operativo per lo svolgimento dei singoli periodi di tirocinio avverrà a seguito di autorizzazione del soggetto ospitante, previa apposita richiesta della Facoltà di riferimento che avrà come allegato il progetto formativo e di orientamento relativo a ciascun tirocinante e che dovrà essere restituita dal Soggetto Ospitante controfirmata per accettazione; il progetto formativo e di orientamento dovrà contenere:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore accademico e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle coperture assicurative.

#### ART. 3 - PERMANENZA DEL TIROCINANTE PRESSO IL SOGGETTO OSPITANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni del tutore accademico e del responsabile aziendale e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a studi, prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto Ospitante di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- registrare la presenza (nel caso di tirocini formativi) attraverso l'apposito modulo o eventuali altri strumenti a disposizione.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante, questo potrà, previa informazione al Tutor accademico, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio. Nel caso di effettuazione del tirocinio in sedi diverse da quelle indicate nel progetto formativo, il Soggetto Ospitante è tenuto a comunicare alla Facoltà la variazione e le relative motivazioni.

#### ART. 4 – ASSICURAZIONI

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento e al soggetto promotore.

#### ART. 5 – ADEMPIMENTI INFORMATIVI

Il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente alla Facoltà ogni eventuale assenza ingiustificata del tirocinante.

#### ART. 6 – VALUTAZIONE FINALE SULLO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di stage concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, modalità e tempi) e a rilasciare, al termine delle attività, al tirocinante un'attestazione di avvenuto tirocinio.

#### ART. 7 – BORSE DI STUDIO E LAVORO, AGEVOLAZIONI, ECC.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante e per la Facoltà, alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

#### Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il soggetto ospitante si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza indicate nel disciplinare tecnico allegato al codice (D.lgs. n. 196 del 30/06/2003).

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

#### ART. 9 – NORME FINALI

La presente convenzione decorre dalla data della seconda firma, ha la durata di un anno dalla data della sottoscrizione e si intenderà rinnovata di anno in anno, salvo che le parti comunichino disdetta della convenzione da recapitarsi a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. La disdetta della convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

#### ART. 10 – FORO COMPETENTE

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente Accordo sarà il Tribunale di Ancona.

#### ART. 11 — ONERI FISCALI E SPESE DI REGISTRAZIONE



La presente Convenzione viene redatta in duplice originale e conservata agli atti di ciascun Ente.

La convenzione è esente da IVA come dal punto 20 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26.4.86.

Data, .....

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TERAMO  
IL PRESIDE

Prof. Augusto CARLUCCIO

ASUR MARCHE AREA VASTA N. 2  
IL DIRETTORE  
Ing. Maurizio Bevilacqua